PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento I
Risorse Umane e Qualità dei Servizi
Direzione - "Relazioni Sindacali"

Il Direttore

A.O.O. Provincia di Roma – Ufficio DIP. I
Anno 2012 Classificazione 2 - 0
Fascicolo /
N. / Data 12/10/2012
155684

Al Coordinatore RSU
Franco Fiorini

Si riscontra la nota relativa al verbale della Delegazione Trattante del 01/10/12 specificando che il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente relativo al quadriennio 2006-2009 e al biennio economico 2006 e 2007 e ss.mm.ii., al Capo IV rubricato "Relazioni sindacali", all'articolo 11, prevede quanto segue:
"- *in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa non sia esaurita o conclusa con un verbale che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;*
- *verrà inoltre concordato e predisposto un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti in particolare di quelli tra loro correlati;*
- ***tutte le sedute verranno verbalizzate e copia del verbale sottoscritto sarà consegnato ai firmatari;***
[omissis]"

A tal riguardo, non v'è, pertanto, chi non veda come l'alinea "*tutte le sedute verranno verbalizzate e copia del verbale sottoscritto sarà consegnato ai firmatari*" debba essere correttamente inteso come precipuamente riferentesi alle ipotesi di avvio della "consultazione" e/o della "concertazione",

Nel caso di concertazione, è previsto, appunto, che le parti verifichino la possibilità di pervenire ad un accordo e che alla conclusione del confronto sia redatto un apposito verbale da cui risultino le posizioni delle parti e le materie oggetto del confronto.
Nelle materie oggetto di concertazione, durante il periodo in cui si svolge il confronto, l'Amministrazione non può adottare provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali non possono intraprendere iniziative conflittuali.
Si ritiene utile rilevare che il modello di relazioni sindacali della "concertazione" è previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nelle seguenti materie:

ASILI NIDO: - calendari (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1); orario attività integrative (CCNL 14.09.2000 - art. 31, comma 4);
SCUOLE MATERNE: calendari (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1); - riduzione orario attività didattica (CCNL 14.09.2000 - art. 30, comma 4); - orario attività integrative (CCNL 14.09.2000 - art. 30, comma 6);
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI: - criteri generali relativi alla metodologia per la valutazione dlle prestazioni (CCNL 31.03.1999 - art. 16, comma 2);
MANSIONI SUPERIORI: - **criteri per il conferimento di mansioni superiori** (CCNL 14.09.2000 - art. 8, comma 4);
OCCUPAZIONE (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1);
ORARI DI SERVIZIO (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1);
PROGRESSIONE ORIZZONTALE: - individuazione delle risorse aggiuntive (da ripartire) (CCNL 31.03.1999 - art. 16, comma 1); - attuazione delle regole in materia di valori massimi di riferimento (CCNL 31.03.1999 - art. 16, comma 1);

PROGRESSIONE VERTICALE: - criteri generali dei passaggi tra categorie (CCNL 31.03.1999 - art. 16, comma 2);
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO: - individuazione dei fabbisogni (CCNL 14.09.2000 - art. 7, comma 2);
FORMAZIONE – LAVORO: - requisiti assunzioni a tempo indet. C - art. 3, comma17)
TRASFERIMENTI DI PERSONALE: - criteri in caso di passaggio di funzioni (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1)
VIGILANZA (Area): - numero specialisti di vigilanza (CCNL 14.09.2000 - art. 29 comma 2); - criteri procedure selettive (CCNL 14.09.2000 - art. 29 comma 6);
CLASSIFICAZIONE: - individuazione nuovi profili (CCNL 31.03.1999 - art. 16, comma 2);
CARICHI DI LAVORO: - criteri generali (in caso d'obbligo) (CCNL 01.04.1999 - art. 8, comma 1)

Il modello di relazioni sindacali della "consultazione" è, invece, previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nelle materie indicate dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165. Qui, il datore di lavoro preannuncia le proprie future determinazioni ed i sindacati, al di fuori di ogni formalità, possono far pervenire le loro osservazioni entro il termine assegnato nel solo rispetto del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. fatta salva l'autonomia organizzativa della parte datoriale. Le materie sono note, ma giova qui rammentarle: organizzazione, disciplina degli ufficî e variazione delle dotazioni organiche; in pratica, i regolamenti organizzativi, la determinazione e la variazione della dotazione organica ed il programma triennale del fabbisogno di personale con i relativi aggiornamenti annuali. Esso, che ovviamente presuppone l'informazione preventiva, nella prassi si è sempre tradotto nella forma della concertazione.

Ebbene, a prescindere dalla questione circa la permanente (o meno) attualità dei modelli in esame alla stregua delle innovazioni introdotte in materia di relazioni sindacali dall'articolo 5 del d.lgs. 1.8.2011, n. 141, è evidente che quelle sopra richiamate sono ipotesi affatto diverse da quella cui si riferisce il verbale avversato relativo ad una seduta con all'ordine del giorno semplicemente la "*prosecuzione esame ed analisi dei contributi sindacali pervenuti per predisposizione di un programma di discussione sulle tematiche afferenti le politiche del personale e sulle problematiche comuni connesse alla nuova sede, alla luce dell'attuale quadro di riferimento normativo e delle sue recenti evoluzioni*".

Pertanto, nessun obbligo di sottoscrizione del verbale – né di redazione dello stesso – sussisteva nello specifico, come, peraltro, bene chiarito dal documento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica (Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi) dal titolo "Prerogative sindacali e normativa di riferimento", ove può leggersi, a pagina 15, quanto segue: "**Per quanto attiene alla verbalizzazione delle riunioni, si precisa che non sussiste alcun obbligo contrattuale in merito, fatta salva la "concertazione" che deve concludersi con un accordo o, comunque, con la redazione di un apposito verbale che riporti le posizioni delle parti. Per il personale delle Forze di polizia la redazione del verbale è prevista per l'istituto dell'esame, istituto similare alla concertazione**".

Da ultimo, si noti che in altro alinea del medesimo articolo 11 del richiamato CCDI si legge "***tutti gli accordi, verbali d'incontro e contratti debitamente sottoscritti, saranno forniti in copia a tutti i soggetti firmatari****, anche su supporto magnetico o mediante posta elettronica*; [omissis]".
Sia dato rilevare, al riguardo, come anche in questo passo non è dato ravvisare alcun titolo fondante un obbligo generale di sottoscrizione dei verbali dell'Amministrazione da parte delle OO.SS., per le seguenti considerazioni:

1) anche qui la fattispecie – anche ad intendere l'espressione "debitamente sottoscritti" come riferita a tutti e tre i sostantivi ("accordi", "verbali d'incontro" e "contratti") - allude alla ipotesi degli "incontri", modello di relazioni sindacali previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro nelle seguenti materie:
BANCA DELLE ORE: - monitoraggio utilizzo banca delle ore (CCNL 14.09.2000 - art. 38-bis, comma 2);
STRAORDINARIO (lavoro): - monitoraggio e riduzione dello straordinario (CCNL 01.04.1999 - art. 14, comma 3);
TEMPORANEO (lavoro): - numero, motivi, contenuto, durata (CCNL 14.09.2000 - art. 2, comma 10);
PART TIME: - individuazione posti (CCNL 14.09.2000 - art. 4, comma 3);
TRASFERTE: - rimborso forfettario pasti in occasione di trasferte (CCNL 14.09.2000 - art. 41, comma 7);

TELELAVORO: - sperimentazione (CCNL 14.09.2000 - art. 1, comma 2).

2) essendo l'alinea in esame intimamente connesso con il precedente (a norma del quale, "a richiesta - anche disgiunta - di incontro delle OO.SS. firmatarie del presente CCDI, l'ente si impegna alla convocazione della RSU e di tutte le sigle sottoscrittrici dell'accordo"), vale la considerazione che la fattispecie di cui trattasi si riferisce semmai alle ipotesi di incontro richiesto dalle OO.SS., mentre la delegazione trattante cui si riferisce il verbale avversato era stata convocata per volontà dell'Amministrazione e faceva seguito ad una precedente delegazione sempre convocata per volontà dell'Amministrazione.
3) Infine, con l'espressione "verbali d'incontro ..... debitamente sottoscritti" si allude alle ipotesi in cui le posizioni delle parti abbiano una particolare rilevanza ai fini del prosieguo delle iniziative dell'Amministrazione, come nel caso della concertazione.

Tuttavia, al fine di evitare inutili, dannose e pretestuose polemiche si comunica che:
- Rispetto al punto 1 se ci sono precise osservazioni su quanto scritto nel verbale sarà cura dell'Amministrazione fare eventuali verifiche ove ritenute necessarie.
-Rispetto al punto 2 la piattaforma della RSU è depositata in atti e pur essendo espressione della volontà di una sola delle parti è parte integrante di tutta la documentazione e di tutta la trattativa.
- Rispetto al punto 3 alla sigla sindacale, UGL, a cui si fa riferimento è stato adottato lo stesso trattamento riservato negli ultimi dieci anni a tutte le altre Organizzazioni Sindacali prive di rappresentatività nel Comparto senza alcuna contestazione sindacale.
- Rispetto al punto 4 si procederà a verificare e correggere eventuali imprecisioni ove riscontrate.

Nell'osservare che le questioni sollevate sono di modesta entità e scarsa rilevanza si concorda sulla necessità che le relazioni sindacali siano improntate ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza che peraltro l'Amministrazione applica costantemente nella propria azione come dimostrano gli atti e i risultati raggiunti, anche grazie all'intesa con le OOSS, negli ultimi dieci anni.
Si assicura che la Delegazione Trattante intende proseguire su questa strada per raggiungere, senza impedimenti pretestuosi, i veri obiettivi delle trattative cioè la tutela e la salvaguardia dei lavoratori unita all'efficienza ed efficacia dell'azione dell'Ente Provincia rispetto ai cittadini e per questo procederà come da indirizzi ricevuti da parte delle Giunta Provinciale per risolvere per quanto possibile prima della scadenza della consiliatura le questioni in campo.

Il Direttore del Dipartimento I
Dr Federico Monni

Il Direttore Generale
Dr Antonio Calicchia